

CONSIGLIO DI STATO

VI Sezione, 5 ottobre 2006, n. 5948

Conferma T.A.R. Campania - Napoli: I Sezione, 6 febbraio 2006, n. 1622.

Ai fini dello scioglimento del consiglio per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso non è necessario che i fatti considerati si siano tradotti in fattispecie criminose o che l'attività degli amministratori sia stata coartata con violenza, ma è sufficiente l'esistenza di elementi significativi di condizionamento dell'attività degli organi amministrativi o che si siano determinati comportamenti frutto di spontanea adesione culturale o di timore e di esigenza di quieto vivere.

Omissis.

3. Le censure sono destituite di fondamento.

4. Occorre premettere che tutto l'iter argomentativo degli istanti - laddove ripropone i motivi già svolti in primo grado e lamenta il loro mancato approfondimento da parte del T.A.R., che avrebbe avallato una valutazione del Ministro competente disancorata da quegli elementi di riscontro di carattere oggettivo voluti dalla normativa e indicati anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 103/1993 - si sviluppa con riferimento alla relazione allegata al decreto 25 ottobre 2005, trascurando gli accertamenti della Commissione di accesso, cui la relazione stessa fa integrale rinvio, versati nel giudizio di primo grado dall'Amministrazione.

Orbene, è sufficiente leggere detto documento, molto articolato e dettagliato, per evincere come lo stesso formuli precise e stringenti consequenzialità tra il contesto socio-criminale locale, i collegamenti diretti e indiretti con esponenti della criminalità organizzata di singoli componenti l'organo elettivo e di dipendenti comunali e le attività amministrative da costoro poste in essere, che, per le loro deviazioni dai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza, mostravano chiari e non casuali indizi di infiltrazioni mafiose o camorristiche.

4.1. Della coerenza di tale trama argomentativa il T.A.R. ha dato atto nella sua sentenza, facendo, in tal modo, corretta applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza e che possono riassumersi nel principio, secondo il quale la normativa in *subiecta materia*, essendo preordinata alla difesa preventiva da un fenomeno criminale peculiare, invasivo delle articolazioni della vita economica e sociale, non richiede, per la sua applicazione né che i fatti considerati si traducano necessariamente in fattispecie delittuose né che, in ordine ad essi, sia raggiunta la certezza probatoria, essendo sufficiente che gli elementi raccolti siano, da un lato, significativi di un condizionamento dell'attività degli organi di amministrazione; dall'altro, che tale condizionamento si ricolleggi all'influenza di gruppi di criminalità mafiosa o camorristica.

Ed invero, a tal fine, non è neppure necessario che la volontà dei singoli amministratori sia coartata con la violenza (come sembra configurare la prospettazione degli appellanti), giacché il condizionamento, idoneo a determinare lo scioglimento dell'organo, può essere anche frutto di spontanea adesione culturale o di timore o di esigenza di quieto vivere, risultando, in tutti i casi, l'attività amministrativa deviata dai suoi canoni costitutivi per essere rivolta a soddisfare interessi propri della criminalità organizzata.

Il che dà ragione anche dell'inconferenza (prima ancora che dell'infondatezza) della doglianza, secondo la quale l'Amministrazione si sarebbe, nel caso concreto, limitata ad accertare l'esistenza della camorra nel territorio comunale, trascurando che la lotta alla stessa sarebbe compito dello Stato e non dei Sindaci, i quali la subirebbero soltanto, posto che, una volta che sia individuato un condizionamento, lo scioglimento dell'organo elettivo prescinde anche dalla volontarietà della collusione, tendendo, in via principale, a consentire il ripristino di una attività amministrativa volta al perseguimento dell'interesse collettivo e non di quello di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.

5. Tutto ciò premesso, è agevole confutare i singoli motivi di appello.

5.1. Per quel che riguarda il difetto di istruttoria, che sarebbe dimostrato dalla pedissequa riproduzione, nella relazione, delle informative di polizia, basta leggere, ancora una volta, il resoconto degli accertamenti della Commissione per rendersi conto che la stessa, anche muovendo da tali informative, ha compiuto valutazioni approfondite ed autonome, delle quali dà ampio conto nei singoli capitoli dell'esposizione.

In questo contesto, la enunciazione dei rapporti di parentela e di frequentazione con esponenti della criminalità organizzata non costituisce affatto l'elemento fondante delle conclusioni di condizionamento, bensì la delineazione del contesto nel quale sono stati letti i singoli episodi presi in considerazione, i quali concorrono, nel loro insieme, alla ricostruzione della trama di indizi concordanti nel senso della infiltrazione camorristica.

5.2. In particolare, gli accadimenti verificatisi durante la "festa dei gigli" del 2004 non vanno riguardati sotto il profilo della loro rilevanza giuridica, ma come significativi di un atteggiamento culturale di una parte dei cittadini dal quale gli amministratori non hanno voluto o saputo segnare il distacco.

Ed infatti, ciò che viene addebitato al Sindaco non è, certo, come prospettano gli appellanti, la mancata rimozione degli striscioni o il mancato sequestro della lettera del capo del clan, ma l'aver avallato, con la sua acquiescente presenza (salva una reazione tardiva e formale, avvenuta, come riferisce l'Avvocatura dello Stato, senza essere smentita, solo il 30 settembre 2004, all'atto dell'insediamento della Commissione di accesso), l'impostazione di chiara matrice camorristica della festa, alla cui organizzazione il Comune aveva contribuito con una erogazione (non contestata) di fondi ben maggiore di quella destinata a tale scopo negli anni precedenti.

Chiaramente inidonee a smentire tale comportamento sono, d'altra parte, le citazioni di articoli di giornali o di (mancate) interrogazioni parlamentari, non avendo le stesse alcuna valenza probatoria.

Può solo aggiungersi, in questa sede, che appare contraddittoria l'affermazione degli istanti, secondo la quale il Sindaco ben poteva non essersi accorto che la lettera letta in pubblico proveniva dal capo del clan, in quel momento in carcere, a fronte delle premesse degli stessi, secondo la quale, attese le dimensioni del paese di ..., vi era una conoscenza diffusa di tutti gli abitanti, fra i quali una posizione di assoluta preminenza era rivestita proprio dall'autore della lettera stessa.

Omissis.